



Comune di Moio De Calvi

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL TRANSITO SULLA VIABILITÀ
AGRO-SILVO-PASTORALE (V.A.S.P.)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 14.05.2021

INDICE

ART. 1	AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 2	SOGGETTO GESTORE
ART. 3	CHIUSURA CON CARTELLO
ART. 4	CHIUSURA CON BARRIERA
ART. 5	ORDINANZA DI CHIUSURA
ART. 6	PUBBLICO TRANSITO
ART. 7	CATEGORIE DI SOGGETTI AUTORIZZABILI AL TRANSITO
ART. 8	DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO
ART. 9	RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO
ART. 10	OBBLIGHI DEL SOGGETTO AUTORIZZATO AL TRANSITO
ART. 11	REGISTRO PERMESSI
ART. 12	MEZZI AUTORIZZATI AL TRANSITO
ART. 13	LIMITI DI TRANSITO
ART. 14	DIVIETO DI STRASCICO
ART. 15	ESENZIONI AI LIMITI DI TRANSITO
ART. 16	PERIODO DI VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI
ART. 17	POLIZZA FIDEJUSSORIA
ART. 18	MANIFESTAZIONI
ART. 19	COMPETIZIONI
ART. 20	MANUTENZIONE
ART. 21	CONVENZIONE
ART. 22	DANNI
ART. 23	INIZIATIVE DI VOLONTARIATO
ART. 24	ASPETTI TECNICO GESTIONALI
ART. 25	VIGILANZA
ART. 26	SANZIONI
ART. 27	ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 –AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 27 del 28/10/2004, delle strade agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e delle strade private dichiarate di "pubblica utilità" elencate nell'allegato A.

L'accesso e l'utilizzo delle strade private, non dichiarate di "pubblica utilità", dovranno essere oggetto di una specifica convenzione tra la Proprietà e l'Amministrazione o gli enti interessati.

La classificazione è effettuata dalla Comunità Montana, ai sensi del comma 2 della Legge Regionale 10/98, sentiti i Comuni.

ART. 2 –SOGGETTO GESTORE

Soggetto gestore delle strade agro-silvo-pastorali è l'Amministrazione Comunale di Moio de' Calvi, qui di seguito denominata semplicemente Gestore.

Il Comune di Moio de Calvi è gestore della strada ASP Montebello - Prato Piazza - Fiora - Torcola (cod. S016227_00001) in virtù dell'accordo di programma approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 08.08.2018.

ART. 3- CHIUSURA CON CARTELLO

Sulle strade agro-silvo-pastorali di cui all' art. 1 del presente Regolamento è vietato il transito di mezzi motorizzati, ai sensi dell'art. 21 comma 3, della L.R. 27/04, ad eccezione dei mezzi autorizzati dal presente regolamento comunale.

Il transito consentito è comunque effettuato sotto la piena ed esclusiva responsabilità di chi lo effettua, nelle condizioni di sicurezza e percorribilità da valutare al momento del transito da chi lo effettua, sollevando in ogni caso il Comune di Moio de Calvi, da qualsiasi responsabilità civile e penale in proposito.

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idonea segnaletica riportante la normativa di riferimento e gli estremi del presente regolamento, da effettuarsi a cura del Gestore.

ART. 4- CHIUSURA CON BARRIERA

Le strade agro-silvo-pastorali devono essere chiuse con idonea barriera, e munite di chiave e/o di eventuali altre tipologie di chiusura idonee. Dove la stessa attraversa ambiti di particolare rilevanza ambientale e/o faunistica potrà essere sempre chiusa, salvo motivate esigenze di tutela e difesa del suolo e soprassuolo forestale, nonché di persone e di cose.

Il titolare del permesso ha l'obbligo:

- di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- di detenere le chiavi della barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

ART. 5- ORDINANZA DI CHIUSURA

1. Il Gestore, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali, lavori in corso ecc., dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari

dei permessi. Salvo i casi particolari che costituiscono motivo di chiusura, anche senza ordinanza, come l'innevamento o la presenza di ghiaccio sul tracciato.

2. L'Ordinanza dovrà essere esposta negli stessi luoghi ove è posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

ART. 6- PUBBLICO TRANSITO

Il rilascio dell'autorizzazione al transito ai mezzi motorizzati (ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli) sulle strade agro-silvo pastorali, non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito, sottoposto, alla vigente normativa del Codice Stradale.

ART. 7- CATEGORIE DI SOGGETTI AUTORIZZABILI AL TRANSITO

Il rilascio dell'autorizzazione è riservato alle categorie d'utenza di seguito elencate:

7.1 PERMESSI ANNUALI:

- A) Residenti nel Comune di Moio de Calvi e nel Comune di Valnegrà
- B) Soggetti non residenti, ma proprietari di seconde case nel Comune di Moio de Calvi e Valnegrà;
- D) Proprietari, comproprietari o affittuari (*) degli immobili, situati nei territori serviti dalle strade e proprietari delle infrastrutture dichiarate di pubblica utilità;
- E) Proprietari, comproprietari o affittuari (*) di immobili, situati nei territori serviti dalle strade, ma sul territorio dei comuni confinanti;
- F) Aziende agricole, loro coadiuvanti, affittuari o dipendenti, regolarmente iscritti all'Albo delle Imprese Agricole presso la C.C.I.A.A.;
- G) Residenti nei comuni dell'alta Valle Brembana: Averara, Branzi, Carona, Cassiglio, Cusio, Foppolo, Isola di Fondra, Lenna, Mezzoldo, Olmo al Brembo, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, Santa Brigida, Valleve, Valtorta, solo per motoveicoli adibiti a fuoristrada.

7.2 PERMESSI TEMPORANEI:

- H) Aziende agricole loro coadiuvanti, o dipendenti, regolarmente iscritti all'Albo delle Imprese Agricole presso la C.C.I.A.A. alla pratica dell'alpeggio e dell'apicoltura;
- I) Proprietari di bestiame in alpeggio per controllo periodico degli animali;
- L) Soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate;
- M) Alle ditte/artigiani (edili, elettro-tecniche, idrauliche, forestali, ecc.) che devono effettuare lavori autorizzati, ai tecnici che devono effettuare attività di rilievo e/o progettazione nonché ai dipendenti ed ai fornitori di strutture ricettive connesse all'esercizio sui territori serviti dalle strade ASP;
- N) Esigenze logistiche connesse all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo le cui finalità siano di promuovere e valorizzare la montagna salvaguardando la sua integrità;

- O) Esigenze didattiche, di studio e ricerca legate allo sviluppo e alla divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali, purché debitamente documentate;
- P) Per altre determinate categorie di utenze il Gestore si riserva di valutare di volta in volta l'opportunità di rilasciare l'autorizzazione ai soggetti autorizzati dal Sindaco esclusivamente per motivi particolari e comprovate necessità.

(*) nel caso di affittuari di immobili, dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione, autodichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000, sottoscritta dal proprietario ed attestante la concessione in affitto dello stesso immobile.

ART. 8- DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO

La domanda di autorizzazione, in deroga al divieto di transito, deve essere presentata al Gestore. Essa deve contenere le generalità del richiedente, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada, la località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso e i dati identificativi (targa, marca e modello) dei mezzi autorizzati al transito (massimo tre, di cui un solo autoveicolo 4x4 fuoristrada per persone private), ad eccezione della categoria G) dove i mezzi autorizzati al transito sono al massimo 2 motocicli.

Il richiedente, limitatamente alle categorie A) B) e D) può indicare altre persone legate a sé dai seguenti vincoli: essere discendenti e ascendenti di 1° grado, coniuge e convivente. Gli stessi dovranno sottoscrivere la domanda di autorizzazione.

Il rilascio del permesso a tariffa agevolata è possibile esclusivamente quando si è già in possesso di un primo permesso rilasciato alle categorie: A) B) e D) esclusivamente ad una persona legata all'intestatario del permesso dai seguenti vincoli: essere discendenti e ascendenti di 1° grado, coniuge e convivente.

Le categorie F) e M) possono richiedere singoli permessi per i mezzi intestati all'azienda che potranno essere condotti da coadiuvanti dell'Azienda e personale dipendente, con vincolo di sottoscrizione per accettazione della domanda di autorizzazione.

ART. 9- RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO

1. *Il rilascio del permesso abilita una sola persona, l'intestatario del permesso o uno dei soggetti indicati nella domanda -art. 8-, alla guida di uno solo dei mezzi indicati nella domanda stessa.*
2. La rispondenza, alle norme, all'adeguatezza della classe di transitabilità e alle caratteristiche dei mezzi ammessi al transito previste dalla Direttiva Regionale delle strade agro silvo pastorali e dal Codice della Strada in vigore al momento del rilascio dell'Autorizzazione, rimangono a totale carico e responsabilità del proprietario del mezzo stesso, non potendo l'autorizzazione costituire in alcun modo deroga alla normativa in materia.
3. Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente regolamento.

4. Il rilascio dell'autorizzazione al transito non comporta comunque da parte del Gestore l'assunzione di alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti a persone, mezzi o cose dal transito autorizzato.
5. L'intestatario del permesso potrà inoltre richiedere, in qualsiasi momento, l'autorizzazione per l'uso di un mezzo diverso da quelli autorizzati, per esigenze particolari quali il trasporto di legna o materiali vari, indicando il periodo in cui si intende usufruirne
6. Per casi particolari e comprovate eccezionali ragioni è facoltà del Sindaco rilasciare un'autorizzazione in deroga.
7. Copia dell'autorizzazione andrà trasmessa entro 30 giorni dal rilascio agli Organi di Vigilanza.
8. Sul permesso dovrà essere indicato il numero della chiave consegnata che andrà rilasciata successivamente al versamento di una cauzione indicata nel modulo di richiesta. In caso di smarrimento sarà necessario presentare denuncia presso le Autorità competenti.

ART. 10- OBBLIGHI DEL SOGGETTO AUTORIZZATO AL TRANSITO

Il rilascio dell'autorizzazione comporta per i beneficiari la conoscenza e l'accettazione del presente regolamento e l'obbligo di contribuire alla ordinaria funzionalità della strada e quindi i soggetti autorizzati al transito devono:

- esporre sul mezzo il permesso rilasciato, in maniera visibile, con esclusione dei ciclomotori e motocicli che dovranno averlo con sé;
- evitare ogni comportamento che possa determinare un danno alla strada o un peggioramento delle sue caratteristiche di transitabilità, mantenendo uno stile di guida appropriato;
 - eliminare dalla stessa ogni ostacolo al transito (sassi, rami e simili), ovvero segnalarne la presenza e mantenere disintasate canalette o altri manufatti di regimazione idraulica, mediante semplici operazioni di pulizia;
- utilizzare esclusivamente mezzi: idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva regionale sulle strade forestali in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285).

Nel caso di comportamenti non adeguati o nel caso in cui i soggetti autorizzati non collaborino a salvaguardare la funzionalità della strada, il Gestore potrà revocare i permessi rilasciati.

ART. 11- REGISTRO PERMESSI

Il Gestore provvederà ad annotare su apposito registro, accessibile per la consultazione anche da parte degli Organi preposti, i permessi rilasciati con indicazione del soggetto autorizzato, del periodo di validità, dei mezzi autorizzati e dell'importo incassato.

ART. 12- MEZZI AUTORIZZATI AL TRANSITO

1. Sulle strade oggetto del presente Regolamento potranno circolare soltanto i mezzi motorizzati che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" ss.mm.).
2. I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

3. Gli autoveicoli dovranno essere caratterizzati da trazione integrale o 4x4 e dovranno essere utilizzati con questa funzione abilitata.

ART. 13- LIMITI DI TRANSITO

1. Gli automezzi dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.
2. Le biciclette a pedalata assistita, così come individuate nell'art. 50 del codice della strada: "sono veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare", sono soggette a mantenere velocità tale da non mettere in pericolo gli altri utenti (la bicicletta elettrica, per restare bicicletta, deve corrispondere ai requisiti della Direttiva Europea 2002/24/CE del 18.3.2002 adottata dal Ministero dei Trasporti con DM 31.1.2004).
3. In caso di condizioni avverse del manto stradale e/o metereologiche (neve, ghiaccio, forte vento, ecc.) ove vi sia pericolo per l'incolumità, vige il divieto di transito lungo il tratto interessato.
4. Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, come da seguente prospetto:

Classe di transitabilità	Mezzi	Carico ammissibile (q)	Larghezza minima (m)	Pendenza prevalente (%)	Pendenza massima cin fondo naturale (%)	Pendenza massima con fondo stabilizzato (%)	Raggio dei tornanti (m)
I	Autocarri	250	3,5 (**)	<10	12	16	9
II	Trattori con rimorchio	200	2,5 (**)	<12	14	20	8
III	Piccoli trattori (*)	100	2,0	<14	16	25	6
IV	Piccoli automezzi	40	1,8	14	>16	>25	<6

Art. 14 – DIVIETO DI STRASCICO

E' assolutamente vietato trascinare sulle strade di cui al presente Regolamento legname o altro tipo di materiale.

ART. 15- ESENZIONI AI LIMITI DI TRANSITO

Sono esenti dalle limitazioni al transito sulle VASP, attenendosi alle norme di sicurezza i veicoli:

- del soggetto Gestore;
- degli Amministratori comunali di Moio de Calvi e Valnegrà, dipendenti e tecnici incaricati dall'Amministrazione per esigenze di servizio documentate e connesse allo svolgimento delle loro funzioni;
- dello Stato, della Regione, della Provincia di Bergamo della Comunità Montana Valle Brembana, del Parco delle Orobie Bergamasche, nonché dei mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo
- i velocipedi come definiti dall'art. 50 Codice della Strada:

<< I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. ((I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h.)) >>

- degli gli Agenti della Forza Pubblica, dei Carabinieri, della Polizia Giudiziaria, della Polizia Municipale, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale dello Stato, delle Guardie Venatorie Provinciali, delle Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza) della Protezione Civile (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza);
- dei soggetti diversamente abili e relativo accompagnatore.

Art. 16- – PERIODO DI VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI

1. La validità delle autorizzazioni sarà limitata alle necessità dichiarate, decorrente dalle ore 00.00 del giorno di rilascio alle 24.00 del giorno di scadenza.
2. Alla scadenza vi è l'obbligo di restituzione della chiave al Gestore, nel primo giorno utile di apertura al pubblico e/o presso altra struttura espressamente indicata dal Gestore.
3. Il periodo di validità dei permessi annuali decorre dal primo gennaio al 31 dicembre dell'anno di rilascio, salvo la perdita dei requisiti. Lo stesso sarà rinnovabile, di anno in anno, salvo variazioni, con la sola apposizione del timbro del Gestore, previo versamento del corrispettivo dovuto e verifica della corrispondenza della chiave consegnata.
4. L'autorizzazione di transito si estingue con la morte dell'intestatario.
5. L'autorizzazione rilasciata a seguito di interventi di tipo ecologico coordinati di pulizia e/o manutenzione dall'Amministrazione Comunale o da altro Ente preposto, il rilascio del permesso al transito avverrà esclusivamente a tal fine per la/e sola/e giornata/e programmata/e, vincolato all'effettiva partecipazione del richiedente all'evento programmato;
6. Vigge l'obbligo di inoltrare al Gestore domanda di autorizzazione al transito anche se maturata a seguito di:
 - diritto di transito pluriennale, (acquisito ai sensi degli artt. 11 e 17 del precedente regolamento approvato con Delibera Consiliare n. 27 del 28.10.2016 e succ. modifiche approvate con D.C. n. 5 del 17.02.2017 e n. 10 del 08.04.2019) mediante versamento anticipato di più annualità, il titolare è comunque obbligato a richiedere il permesso di transito annuale, che costituisce l'unico documento validante l'autorizzazione al transito.

Il diritto di transito pluriennale di cui al precedente comma, in caso di premorienza del titolare del diritto, è data facoltà ad uno solo degli eredi legittimi di richiedere il subentro, mediante istanza all'Ente Gestore della strada; in presenza di più eredi che presentino la medesima istanza, si utilizza come criterio di priorità l'ordine di protocollazione. Con il subentro, l'erede usufruisce del diritto di transito fino alla scadenza naturale del periodo di godimento attribuito originariamente al *de cuius* (per cifre sotto i 2500 euro).

Laddove, fosse stato istituito un diritto perpetuo (acquisito mediante un versamento anticipato di almeno 2500 euro), lo stesso non è acquisibile dal subentrante: tuttavia sarà garantito il godimento del diritto pluriennale, fino alla scadenza naturale del periodo di godimento attribuito originariamente al de cuius, da intendersi fino ad un massimo di 25 anni.

- cessione gratuita del sedime per la realizzazione della strada stessa.

ART. 17 – POLIZZA FIDEIUSSORIA

Sulle strade della VASP, per interventi di manutenzione straordinaria o necessità di servizi particolari (manutenzione impianti, trasporto animali, trasporto di legname o materiali, ecc.), è consentita la deroga al transito anche ad autocarri con carico superiore a 35 q.li, previa autorizzazione e presentazione di una polizza fideiussoria/cauzione a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) quantificata dal Gestore, subordinatamente al tipo, complessità e durata dei lavori. Ogni onere inerente e conseguente le opere di ripristino sono a totale ed esclusivo carico dell'utente autorizzato al transito.

ART. 18 – MANIFESTAZIONI

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, il Gestore potrà, per la sola giornata dell'evento, consentire la libera circolazione sulle strade interessate dalla manifestazione, definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti, almeno 15 giorni prima della data di svolgimento. A tal fine andranno posizionate, lungo le stesse strade, tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Qualora la manifestazione venga richiesta da ente privato è prevista cauzione minima pari € 500,00.

ART. 19- COMPETIZIONI

Gare di ciclocross, mountain-bike, motociclo adibito al fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dal Gestore, mediante specifica convenzione con gli organizzatori, previo parere degli organi competenti. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la presentazione di una polizza fideiussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

ART. 20-MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico del soggetto Gestore, fatti salvi eventuali finanziamenti specifici da parte di altri Enti. Secondo quanto previsto dalla Circolare nr. 11 del 2008 emanata dalla Regione Lombardia, principio irrinunciabile, al di là delle uniche categorie (categoria G: Aziende agricole e loro coadiuvanti, o dipendenti, regolarmente iscritti all'Albo delle Imprese Agricole presso la C.C.I.A.A. alla pratica dell'alpeggio) che possono essere escluse dal pagamento, è che non può essere deliberata la gratuità al transito per i cittadini solo

perché residenti o nativi nel Comune. Infatti, al fine di garantire la manutenzione delle strade, risulta necessario stabilire un transito oneroso.

L'onerosità dell'accesso, fatto salvo il caso degli aventi diritto ad ottenere l'autorizzazione "a titolo gratuito" (acquisito ai sensi dell'art. 17 del precedente regolamento approvato con Delibera Consiliare n. 27 del 28.10.2016 e successive modifiche approvate con D.C. n. 5 del 17.02.2017 e n. 10 del 08.04.2019), costituisce una garanzia di risorse economiche, indispensabili ai fini di realizzare i lavori minimali di manutenzione ordinaria che, annualmente, si rendono necessari al fine di garantire la transitabilità.

In relazione a quanto previsto dal punto 5.7 della Direttiva regionale verrà istituito un fondo alimentato anche con gli importi che ogni soggetto, autorizzato ai sensi del regolamento, è tenuto a versare nella misura stabilita dal Gestore, il quale ha l'obbligo di comunicare annualmente a tutti i soggetti interessati l'entità degli importi introitati, i costi sostenuti ed i lavori realizzati con il principio di massima trasparenza.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade potrà essere effettuata anche attingendo le risorse finanziarie dall'apposito capitolo di Bilancio Comunale destinato alle miglione boschive.

E' facoltà del Gestore indire giornate di manutenzione sulle strade agro-silvo-pastorali oggetto del presente Regolamento.

La ridefinizione delle tariffe per il transito indicate nell'allegato B) avrà cadenza annuale e sarà di competenza della Giunta Comunale.

ART. 21- CONVENZIONE

In casi particolari il Gestore potrà stipulare una convenzione con i soggetti autorizzati al transito, in base alla quale essi si impegnano a realizzare lavori ed opere di manutenzione.

Art. 22- DANNI

Tutti quelli che utilizzano le strade agro-silvo-pastorali di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando il Gestore da qualsiasi responsabilità.

Il Gestore delle strade agro-silvo-pastorali effettuerà le verifiche atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alle medesime, nonché la natura e l'entità del ripristino.

ART. 23- INIZIATIVE DI VOLONTARIATO

Il gestore può promuovere iniziative di volontariato a beneficio delle collettività, prevedendo di conseguenza, per i partecipanti, specifiche modalità di transito sulla VASP da stabilire.

ART. 24- ASPETTI TECNICO GESTIONALI

Il Gestore predisporre la modulistica necessaria, nonché definisce le modalità operative e gestionali per la corretta applicazione del presente regolamento. Le spese necessarie alla gestione del presente regolamento (segnaletica, gestione permessi o altro) possono essere coperte con il fondo di cui all'art. 20.

ART. 25- VIGILANZA

Gli Organi di Pubblica Sicurezza, di Polizia Municipale, di Polizia Provinciale, dei Carabinieri Forestali dello Stato e del Servizio di Vigilanza Ecologica sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

ART. 26- SANZIONI

Chiunque transita o sosta senza l'autorizzazione su una strada agro-silvo-pastorale è punito con sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla L.R. n. 31/2008 con immediata interruzione del transito. Inoltre:

- Chiunque operi la contraffazione, alterazione, modifica o correzione dei permessi rilasciati è punito con sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento di € 200,00 ed il ritiro dell'autorizzazione.
- Chiunque circoli in difformità all'autorizzazione di cui è titolare, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di € 100,00
- Chiunque ometta di esporre il permesso di circolazione è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di € 50,00
- Chiunque violi le altre norme della presente Regolamento, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 ad € 600,00;
- Chiunque non rispetti la riconsegna chiave codificata al rinnovo e scadenza del permesso è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria: € 100,00;
- Chiunque non ottemperi all'obbligo di chiusura della sbarra è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria: € 100,00;
- L'inosservanza delle norme del presente regolamento, accertata a carico di persone a cui è consentito il transito, è punita con ulteriore sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500.

Il Gestore, in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.

ART. 27 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, annulla e sostituisce ogni precedente normativa Comunale in materia (Regolamento approvato con D.C. n. 27 del 28.10.2016 e successive modifiche approvate con D.C. n. 5 del 17.02.2017, D.C. n. 10 dell'8.04.2019, Regolamento approvato con D.C. n. 25 del 25.10.2009 e successive modifiche approvate con D.C. n. 7 del 16.03.2013), entrerà in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.

Il presente Regolamento è composto da n. 27 articoli e dai seguenti allegati:

ALLEGATO "A": Schede di Catasto strade ASP oggetto del presente Regolamento;

ALLEGATO "B": schemi tariffe

Allegato A: Schede di Catasto strade ASP

Scheda A.1 strada: MONTE BELLO - PRATO PIAZZA - FIORA - TORCOLA

id_strada:3200
strada: S016227_00001
compilata: COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA
strada: MONTE BELLO - PRATO PIAZZA - FIORA - TORCOLA
prevalente:16227
prevalente: VALNEGRA
inizio: VALNEGRA
quota:600
x_wgs84:553197.683678215
y_wgs84:5088618.11793236
note:
fine: MONTE TORCOLA
fine_quota:1590
x_wgs84:554563.613322478
y_wgs84:5091073.06021526

Scheda A.2 strada: PIANA - BACINO D'ALPEGGIO BARECH

id_strada:3156
strada: S016136_00006
compilata: COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA
strada: PIANA - BACINO D'ALPEGGIO BARECH
utente:
prevalente:16136
prevalente: MOIO DE' CALVI
inizio: PIANA DI TORCOLA
quota:1745
x_wgs84:554774.030899691
y_wgs84:5091718.6413811
note:
fine: BACINO D'ALPEGGIO BARECH
fine_quota:1525
x_wgs84:554817.188520939
y_wgs84:5090413.87304625

Allegato B: Schemi tariffe

Schema B.1 tariffe annuali strada: MONTE BELLO - PRATO PIAZZA - FIORA – TORCOLA cod. S016227 00001

Il permesso è unico ed autorizza una sola persona alla conduzione di uno solo dei mezzi autorizzati (art. 8 Reg. Com.)					
Cat.				TRE mezzi: 1 Auto 4x4 e 2 moto fuoristrada	2 moto fuoristrada
A	Residenti Comune di Moio de Calvi			€ 120,00	€ 60,00
	Residenti Comune di Valnegrà				
B	Soggetti non residenti, ma proprietari di seconde case nel Comune di Moio de Calvi e Valnegrà			€ 250,00	€ 80,00
D	Proprietari, comproprietari o affittuari di immobili, situati nei territori serviti dalla strada e proprietari delle infrastrutture dichiarate di pubblica utilità			€ 200,00	€ 80,00
E	Proprietari, comproprietari o affittuari di immobili, situati nei territori serviti dalle strade ma sul territorio dei comuni confinanti			€ 220,00	€ 100,00
F	Aziende agricole, loro coadiuvanti, affittuari o dipendenti, regolarmente iscritti all'Albo delle imprese Agricole presso la C.C.I.A.A. che hanno immobili nel fascicolo aziendale sui territori serviti dalla strada			€ 50,00 ad ogni mezzo fuoristrada	€ 25,00 ogni moto fuoristrada
G	Soggetti proprietari di motoveicoli adibiti al fuoristrada residenti nei comuni dell'Alta Valle Brembana: Averara, Branzi, Carona, Cassiglio, Cusio, Foppolo, Isola di Fondra, Lenna, Mezzoldo, Olmo al Brembo, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, Santa Brigida, Valleve e Valtorta			/	€ 80,00

Schema B.2 tariffe agevolate per il rilascio permesso successivo al primo (art. 8 Regolamento) strada: MONTE BELLO - PRATO PIAZZA - FIORA – TORCOLA cod. S016227 00001

Il permesso autorizza una sola persona alla conduzione di uno solo dei mezzi indicati e autorizzati (art. 9 Regolamento)					
Categoria di riferimento				1 Auto 4x4 e 2 moto fuoristrada	1 moto fuoristrada
A	Residenti nei Comuni di Moio de Calvi e di Valnegrà			€ 60,00	€ 30,00
B	Soggetti non residenti, ma proprietari di seconde case nei Comuni di Moio de Calvi e di Valnegrà			/	€ 60,00
D	Proprietari, comproprietari o affittuari di immobili, situati nei territori serviti dalle strade e proprietari delle infrastrutture dichiarate di pubblica utilità			€ 180,00	€ 50,00

Schema B.3 TARIFFE PERMISSI TEMPORANEI STRADA: MONTE BELLO - PRATO
PIAZZA - FIORA – TORCOLA cod. S016227 00001

Il permesso è unico ed autorizzerà una sola persona alla conduzione di uno solo dei mezzi autorizzati (art. 8 Reg. Com.)					
Cat.				Auto fuoristrada / mezzi pesanti per imprese	Moto fuoristrada
H	Aziende agricole, loro coadiuvanti o dipendenti, regolarmente iscritti all'Albo delle imprese Agricole presso la C.C.I.A.A. alla pratica dell'alpeggio			Esente	Esente
I	Proprietari di bestiame in alpeggio per controllo periodico degli animali			€ 50,00 mensile / € 10,00 giornaliero	€ 25,00 mensile / € 5,00 giornaliero
L	Soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate			€ 50,00 mensile / € 10,00 giornaliero	€ 25,00 mensile / € 5,00 giornaliero
M	Alle ditte/artigiani (edili, elettro-tecniche, idrauliche, forestali ecc.) che devono effettuare lavori autorizzati, tecnici che devono effettuare attività di rilievo e/o progettazione di opere, nonché ai dipendenti e fornitori di strutture ricettive connesse all'esercizio sui territori serviti dalle strade ASP			Giornaliero € 30,00 / € 150,00 mensili	Giornaliero € 15,00 / € 75,00 mensili
N	Esigenze logistiche connesse all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo le cui finalità siano di promuovere e valorizzare la montagna salvaguardando la sua integrità			Da concordare con il Gestore	/
O	Esigenze didattiche di studio e ricerca legate allo sviluppo e alla divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali, purché debitamente documentate			Da concordare con il Gestore	/
P	Per altre determinate categorie di utenze il Gestore si riserva di valutare di volta in volta l'opportunità di rilasciare l'autorizzazione ai soggetti autorizzati dal Sindaco esclusivamente per motivi particolari e comprovate necessità			Da concordare con il Gestore	/

Schema B.4 tariffe annuali strada: PIANA - BACINO D'ALPEGGIO BARECH cod. S016136 00006

Il permesso è unico ed autorizzerà una sola persona alla conduzione di uno solo dei mezzi autorizzati (art. 8 Reg. Com.)				
Cat.			TRE mezzi: 1 Auto 4x4 e 2 moto fuoristrada	2 moto fuoristrada
A	Residenti Comune di Moio de Calvi	/		€ 25,00
	Residenti Comune di Valnegrà			
B	Soggetti non residenti, ma proprietari di seconde case nel Comune di Moio de Calvi e Valnegrà	/		€ 50,00
D	Proprietari, comproprietari o affittuari di immobili, situati nei territori serviti dalla strada e proprietari delle infrastrutture dichiarate di pubblica utilità	€ 80,00		€ 25,00
E	Proprietari, comproprietari o affittuari di immobili, situati nei territori serviti dalle strade ma sul territorio dei comuni confinanti	€ 100,00		€ 50,00
G	Soggetti proprietari di motoveicoli adibiti al fuoristrada residenti nei comuni dell'Alta Valle Brembana: Averara, Branzi, Carona, Cassiglio, Cusio, Foppolo, Isola di Fondra, Lenna, Mezzoldo, Olmo al Brembo, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, Santa Brigida, Valleve e Valtorta	/		€ 50,00

Schema B.5 tariffe agevolate per rilascio permesso successivo al primo (art. 8 Regolamento) strada: PIANA - BACINO D'ALPEGGIO BARECH cod. S016136 00006

Il permesso autorizza una sola persona alla conduzione di uno solo dei mezzi indicati e autorizzati (art. 9 Regolamento)				
Categoria di riferimento		1 Auto 4x4 e 2 moto fuoristrada	1 moto fuoristrada	
A	Residenti nei Comuni di Moio de Calvi e di Valnegrà	/		€ 20,00
B	Soggetti non residenti, ma proprietari di seconde case nel comune di Moio de Calvi e Valnegrà Residenti nei Comuni di Moio de Calvi e di Valnegrà	/		€ 25,00
D	Proprietari, comproprietari o affittuari di immobili, situati nei territori serviti dalle strade e proprietari delle infrastrutture dichiarate di pubblica utilità	€ 50,00		€ 20,00

Schema B.6 TARIFFE PERMISSI TEMPORANEI STRADA: PIANA - BACINO
D'ALPEGGIO BARECH cod. S016136 00006

Il permesso è unico ed autorizzerà una sola persona alla conduzione di uno solo dei mezzi autorizzati (art. 8 Reg. Com.)					
Cat.				Auto fuoristrada / mezzi pesanti per imprese	Moto fuoristrada
H	Aziende agricole, loro coadiuvanti o dipendenti, regolarmente iscritti all'Albo delle imprese Agricole presso la C.C.I.A.A. alla pratica dell'alpeggio			Esente	Esente
I	Proprietari di bestiame in alpeggio per controllo periodico degli animali			€ 50,00 mensile / € 10,00 giornaliero	€ 25,00 mensile / € 5,00 giornaliero
L	Soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate			€ 50,00 mensile / € 10,00 giornaliero	€ 25,00 mensile / € 5,00 giornaliero
M	Alle ditte/artigiani (edili, elettro-tecniche, idrauliche, forestali ecc.) che devono effettuare lavori autorizzati, tecnici che devono effettuare attività di rilievo e/o progettazione di opere, nonché ai dipendenti e fornitori di strutture ricettive connesse all'esercizio sui territori serviti dalle strade ASP			Giornaliero € 20,00 / € 70,00 mensili	Giornaliero € 10,00 / € 50,00 mensili
N	Esigenze logistiche connesse all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo le cui finalità siano di promuovere e valorizzare la montagna salvaguardando la sua integrità			Da concordare con il Gestore	/
O	Esigenze didattiche di studio e ricerca legate allo sviluppo e alla divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali, purché debitamente documentate			Da concordare con il Gestore	/
P	Per altre determinate categorie di utenze il Gestore si riserva di valutare di volta in volta l'opportunità di rilasciare l'autorizzazione ai soggetti autorizzati dal Sindaco esclusivamente per motivi particolari e comprovate necessità			Da concordare con il Gestore	/